Euro 1.420.000,00 per quanto disposto al punto 1), con l'assunzione di prenotazioni d'impegno sui capitoli del POR FSE Misura A.2.1.3.a) "Tirocini di orientamento e formazione, inserimento e reinserimento, praticantato" Annualità 2020 per gli importi, come di seguito specificato:

Attività A.2.1.3.a) "Tirocini di orientamento e formazione, inserimento e reinserimento, praticantato"

Trasferimenti ad imprese			
Capitolo	Quota	Importo	Tipologia
61933	UE	€ 710.000,00	Puro
61934	Stato	€ 487.486,00	Puro
61935	Reg vinc	€ 8.000,00	Puro
62042	Regione Libero	€ 214.514,00	Puro
	Totale	**Euro 1.420.000,00**	

3. di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio e dalle disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia.

Il presente atto è pubblicato sul Burt ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 della LR 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della medesima legge.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 15 giugno 2020, **n. 729**

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 - OCM del settore vitivinicolo. Attivazione della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, adozione delle determinazioni per l'applicazione della misura e individuazione dei criteri di priorità da applicare alle domande di sostegno - Campagna 2020/2021.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare gli articoli 45 (Promozione), 46 (Ristrutturazione e riconversione vigneti), 47 (Vendemmia verde) e 50 (Investimenti) del sopra citato regolamento (UE) n. 1308/2013, che mantengono, tra le misure di sostegno specifiche del settore vitivinicolo, la misura della Promozione sui mercati dei Paesi terzi, la misura della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti e la misura degli Investimenti al fine di aumentare la competitività dei produttori di vino, in continuità con la precedente organizzazione comune di mercato del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016 che integra il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, che detta tra l'altro disposizioni per il riconoscimento dei casi di "forza maggiore" e "circostanze eccezionali" ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio della PAC, e per l'applicazione delle norme sulla condizionalità cui sono tenuti i beneficiari che percepiscono un sostegno sulla misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti;

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante "disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio", che detta tra l'altro disposizioni in merito ai vincoli cui deve sottostare il beneficiario in presenza di investimenti che hanno usufruito di un contributo dell'Unione Europea;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/256 della Commissione del 14 febbraio 2017, che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;

Dato atto che il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/256 sopra citato, al fine di garantire la continuità tra i programmi di sostegno, dispone il passaggio dalla programmazione degli esercizi finanziari 2014/2018 alla programmazione degli esercizi finanziari 2019/2023;

Visto in particolare l'articolo 1, primo capoverso, lettera b), punto 1bis del citato Regolamento di esecuzione (UE) 2017/256, in cui si dispone che gli Stati membri presentino alla Commissione il proprio progetto di programma nazionale di sostegno per gli esercizi finanziari dal 2019 al 2023 entro il 1° marzo 2018 e che, qualora le dotazioni nazionali previste dall'esercizio finanziario 2021 in poi siano modificate dopo tale data, gli Stati membri adeguino di conseguenza i propri programmi di sostegno, al fine di garantire la continuità tra i programmi di sostegno relativi al quinquennio 2014/2018 e la programmazione del quinquennio 2019/2023;

Visto quanto riportato al considerando 1 del regolamento (UE) 2017/256 sulla necessità di prevedere una "clausola di salvaguardia" relativa alla disponibilità di fondi a partire dal 2021;

Richiamato il decreto ministeriale 3 aprile 2019 n. 3843, ed in particolare il comma 1 dell'articolo 2 in cui si dispone che "a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, il pagamento degli aiuti per il Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo (PNS) è commisurato alla relativa dotazione finanziaria assegnata dall'Unione Europea all'Italia per il finanziamento delle misure previste dal PNS medesimo. Pertanto a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, qualora gli importi richiesti per il pagamento degli aiuti delle singole misure superino la predetta dotazione, gli aiuti medesimi vengono proporzionalmente ridotti";

Vista la nota Ares (2019)7875001 del 20 dicembre 2019 con la quale la Commissione europea ha ricordato agli Stati membri che il finanziamento da parte dell'Unione del programma nazionale di sostegno 2019-2023 è garantito fino al 31 dicembre 2020 e che, per gli anni successivi, il finanziamento dell'Unione dipenderà dalla decisione futura in merito al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;

Visto il Programma nazionale di sostegno per la viticoltura (PNS) relativo al periodo di programmazione 2019/2023, notificato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito Ministero) alla Commissione della Unione Europea in data 1 marzo 2020;

Visto il Decreto ministeriale n. 1355 del 05 marzo 2020 avente per oggetto: "Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2020/2021", con il quale, nell'ambito della dotazione finanziaria assegnata complessivamente allo Stato Italiano dal Regolamento (UE) n. 1308/2013 per il finanziamento del Programma nazionale di sostegno, pari ad euro 336.997.000, sono state destinate alla Regione Toscana risorse pari a euro 29.481.870,98;

Ritenuto opportuno destinare le risorse di cui sopra per Euro 10.000.000,00 alla misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti;

Ritenuto pertanto di attivare per la campagna 2020/2021 con le risorse di cui sopra, la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, in considerazione della rilevanza che riveste tale misura per la realtà produttiva della Regione Toscana;Visto il Decreto ministeriale n. 1411 del 3 marzo 2017 concernente "Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento Europeo, dei Regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 d ella Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti", così come modificato dal decreto ministeriale n.3318 del 31 marzo 2020 e dal decreto ministeriale n. . 5779 del 22 maggio 2020;

Visto in particolare il comma 2 dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 1411/2017 sopra citato, in cui si dispone che le Regioni adottino proprie determinazioni per applicare la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, comprese quelle inerenti:

a) la definizione dell'area o delle aree dell'intervento;

b) la limitazione dell'intervento alle zone delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine o ad indicazione geografica;

c) l'individuazione dei beneficiari tra i soggetti legittimati;

d) l'individuazione delle varietà, delle forme di allevamento e dei ceppi per ettaro;

e) la superficie minima oggetto dell'intervento;

f) le azioni ammissibili a finanziamento;

g) il periodo entro il quale le azioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti devono essere realizzate;

h) la concessione del contributo attraverso il pagamento anticipato o a collaudo;

i) il limite massimo di contributo ammesso;

j) le modifiche ai progetti approvati;

Ravvisata la necessità di adottare tempestivamente le determinazioni per l'applicazione della misura, atteso che, secondo quanto disposto all'articolo 4, comma 1 del decreto ministeriale n. 1411/2017, così come modificato dal decreto ministeriale n. 3318 del 31 marzo 2020 e dal decreto ministeriale n. 5779del 22 maggio 2020, il termine di presentazione delle domande di aiuto è fissato al 31 agosto 2020;

Ritenuto pertanto, sulla base di quanto registrato nelle scorse campagne di attuazione della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti (attiva dalla campagna 2000/2001) e tenuto conto della realtà produttiva viticola toscana, definire quanto segue:

a) l'area dell'intervento è l'intero territorio della Regione Toscana, visto che la coltivazione della vite interessa la grande maggioranza del territorio regionale;

b) l'intervento non è limitato a determinate zone delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine o ad indicazione geografica, in quanto l'intero territorio regionale è interessato dalla produzione del vino ad indicazione geografica protetta "Toscano" o "Toscana";

c) i beneficiari dell'intervento sono le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino o che detengono autorizzazioni al reimpianto valide, ad esclusione delle autorizzazioni per i nuovi impianti di cui all'articolo 64 del Regolamento (UE) 1308/2013;

d) l'intervento riguarda tutte le varietà idonee alla coltivazione sul territorio della Regione Toscana; non vi sono limitazioni per quanto riguarda le forme di allevamento; i vigneti oggetto del sostegno devono avere un minimo di 3.300 ceppi per ettaro (3.000 in caso di intervento di sovrainnesto) al fine di garantire l'efficacia dell'intervento;

e) la superficie minima oggetto dell'intervento è pari a 0,5 ettari, ridotti a 0,3 ettari per le aziende con superficie vitata pari o inferiore ad un ettaro e a 0,25 ettari per gli interventi realizzati nelle zone di produzione dei seguenti vini a denominazione di origine protetta: Candia dei Colli Apuani, Colli di Luni, Ansonica Costa dell'Argentario, limitatamente al comune di Monte Argentario, Elba, nonché nel territorio delle isole toscane, per la forte frammentazione fondiaria che caratterizza le zone di produzione di questi vini;

f) le azioni ammissibili a finanziamento sono quelle previste all'articolo 5 del decreto ministeriale 1411/2017: il reimpianto finalizzato alla riconversione varietale e alla ristrutturazione, il sovrainnesto finalizzato alla riconversione varietale ed il miglioramento delle tecniche di gestione del vigneto, finalizzato alla razionalizzazione dei vigneti produttivi;

g) le azioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti devono essere realizzate al massimo entro 3 anni dalla data di finanziabilità della domanda di aiuto, e comunque non oltre la validità dell'autorizzazione al reimpianto";

h) la concessione del contributo avviene attraverso il pagamento anticipato del sostegno per un importo pari all'80% del contributo richiesto, con successivo pagamento del saldo per la rimanente quota del 20%;

i) il limite massimo di contributo ammesso è pari a 16.000 euro ad ettaro, ridotto a 14.000 euro ad ettaro nel caso in cui il contributo richiesto complessivamente superi del 50% le risorse destinate alla misura;

j) le modifiche ai progetti approvati sono ammesse nel rispetto dell'articolo 53 del Regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione, secondo quanto disposto da AGEA Coordinamento con Circolare n. 21714 del 19 marzo 2020;

Considerato inoltre che il comma 4 del medesimo articolo 2 del decreto ministeriale n. 1411/2017 dispone che le Regioni possano applicare alle domande ammissibili alcuni criteri di priorità tra quelli riportati nell'allegato 1 al programma nazionale di sostegno trasmesso alla Commissione Europea il 1° marzo 2020, relativo agli esercizi finanziari 2019/2023 sopra richiamato;

Ritenuto opportuno avvalersi dei criteri di priorità per la definizione della graduatoria dei soggetti ammissibili e finanziabili, applicando i seguenti criteri, in coerenza con la politica di sviluppo messa in atto dalla Regione Toscana per il settore vitivinicolo:

- criteri riferiti a particolari situazioni aziendali (privilegiando gli interventi realizzati nelle piccole isole e nelle zone di produzione delle denominazioni Candia dei Colli Apuani, Colli di Luni, Ansonica Costa dell'Argentario (limitatamente al comune di Monte Argentario) ed Elba, nonché gli interventi realizzati da unità tecnico-economiche con rapporto superficie vitata/SAU maggiore del 50%;

- criteri riferiti alla tipologia di richiedente (privilegiando il richiedente in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale e il richiedente con età non superiore a 40 anni);

Rilevato che, secondo quanto disposto dal Ministero con nota del 24 febbraio 2017, agli atti del competente Settore, ad ogni criterio di priorità può essere assegnata una ponderazione massima di 30 punti;

Richiamato che, secondo quanto disposto al comma 5 dell'articolo 4 del decreto ministeriale 1411/2017, in caso di parità di punteggio di priorità, viene data la precedenza al richiedente più giovane;

Ritenuto altresì opportuno disporre che le modalità operative della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, nonché le procedure tecnico - amministrative per la presentazione delle domande, per la definizione della loro istruttoria, dei controlli e della gestione del flusso delle informazioni siano definite da ARTEA, sulla base delle disposizioni comunitarie, delle disposizioni nazionali e sulla base delle presenti disposizioni e delle modalità stabilite dall'Organismo di Coordinamento AGEA, e che siano demandate ad ARTEA anche le attività istruttorie, la definizione della graduatoria dei beneficiari ammissibili, le assegnazioni del contributo ed i controlli amministrativi ed in loco, nonché le modalità operative di gestione della misura, al fine di consentire ad ARTEA stessa di disporre delle informazioni da inviare alla Commissione Europea in merito agli indici di valutazione della efficacia della misura, come previsto nel Programma Nazionale di Sostegno;

Ritenuto opportuno, al fine di massimizzare l'efficienza della spesa, utilizzare i fondi disponibili prioritariamente per la liquidazione delle domande di saldo;

Preso atto che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, valgono le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale n. 1411/2017 e successive modificazioni;

Vista la propria deliberazione n. 543 del 21 maggio 2018, avente per oggetto "Regolamento (UE) n. 1308/2013. OCM del settore vitivinicolo. Attivazione delle misure della promozione del vino sui mercati dei paesi terzi e della ristrutturazione e riconversione dei vigneti inserite nel programma nazionale di sostegno per la campagna 2018/2019, Adozione delle disposizioni attuative della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2018/2019", così come modificata dalla deliberazione Giunta regionale n. 644 dell'11 giugno 2018;

Rilevato in particolare che, con la sopra citata deliberazione, a decorrere dalla campagna 2018/2019, il subentro del beneficiario della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti non è stato più contemplato in caso di cessione parziale o totale della azienda;

Rilevato che, nella propria Circolare n. 21714 del 19 marzo 2020, a decorrere dalla campagna 2020/2021 AGEA Coordinamento ha previsto la possibilità di presentare domanda di variante al progetto iniziale approvato anche in caso di variazione del titolare del progetto (beneficiario/richiedente) nei casi di subentro nella titolarità della domanda iniziale, ad esempio a seguito di cessione di azienda, fusione, affitto dei terreni vitati ed altri casi valutabili dall'Ente istruttore;

Ritenuto opportuno, anche al fine di mettere in atto ogni accorgimento utile a fronteggiare la situazione di emergenza dovuta alla pandemia da Covid.19 e aiutare le imprese a superare le eccezionali difficoltà amministrative conseguenti alla pandemia, estendere anche ai beneficiari della misura nelle campagne 2018/2019 e 2019/2020, la possibilità di presentare domanda di subentro nei casi contemplati dalla Circolare di AGEA Coordinamento sopra citata:

Visti gli esiti della consultazione telematica tenutasi con le Organizzazioni professionali agricole, le Associazioni delle Cooperative ed i Consorzi di tutela dei vini a denominazione di origine protetta e ad indicazione geografica protetta, tenutasi in data 27 maggio 2020, nel corso della quale è stata condivisa l'opportunità di destinare le risorse del Programma nazionale di sostegno per la campagna 2020/2021 alla misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti;

Considerato che sulla base delle modalità operative vigenti, le risorse di cui sopra non transitano sul bilancio della Regione Toscana, in quanto per la misura della Ristrutturazione e riconversione le risorse vengono erogate dall'Organismo Pagatore ARTEA, Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura;

Ritenuto altresì di adottare con il presente atto le determinazioni per l'applicazione della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti nonché i criteri di priorità e la relativa ponderazione da applicare alle domande di sostegno;

A voti unanimi

DELIBERA

1) di destinare per la campagna 2020/2021 la somma di Euro 10.000.000,00 alla misura della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti;

2) di attivare, per la campagna 2020/2021, con le risorse di cui al precedente punto 1), la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti;

3) di adottare, per la campagna 2020/2021, le

determinazioni per l'applicazione della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti nonché i criteri di priorità e la relativa ponderazione da applicare alle domande di sostegno, come riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

4) che il pagamento degli aiuti per la realizzazione della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti è commisurato alla relativa dotazione finanziaria assegnata dall'Unione europea all'Italia nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027. Pertanto, qualora gli importi richiesti per il pagamento degli aiuti della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti superino la predetta dotazione, gli aiuti medesimi vengono proporzionalmente ridotti;

5) di disporre che le modalità operative della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, nonché le procedure tecnico - amministrative per la presentazione delle domande, per la definizione della loro istruttoria, dei controlli e della gestione del flusso delle informazioni siano definite da ARTEA, sulla base delle disposizioni comunitarie, delle disposizioni nazionali e sulla base delle presenti disposizioni e delle modalità stabilite dall'Organismo di Coordinamento AGEA, e che siano demandate ad ARTEA anche le attività istruttorie, la definizione della graduatoria dei beneficiari ammissibili, le assegnazioni del contributo ed i controlli amministrativi ed in loco, nonché le modalità operative di gestione della misura, al fine di consentire ad ARTEA stessa di disporre delle informazioni da inviare alla Commissione Europea in merito agli indici di valutazione della efficacia della misura, come previsto nel Programma Nazionale di Sostegno;

6) di ammettere la variante del titolare del progetto (beneficiario/richiedente) nei casi di subentro nella titolarità della domanda iniziale, a seguito di cessione di azienda, fusione, affitto dei terreni vitati ed altri casi valutabili dall'Ente istruttore, anche per le domande di aiuto presentate nelle campagne 2018/2019 e 2019/2020;

7) di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle politiche alimentari e forestali Direzione generale delle politiche internazionali dell'Unione Europea - PIUE VII - Settore vitivinicolo, ad AGEA Coordinamento, ad AGEA Organismo pagatore e ad ARTEA.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO

ALLEGATO A

"Determinazioni per l'applicazione della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti e individuazione dei criteri di priorità da applicare alle domande di sostegno – Campagna 2020/2021

Ai fini dell'applicazione della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, si adottano le determinazioni di seguito riportate.

1. Finalità

1.1 In applicazione dell'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, degli articoli 12 e seguenti del regolamento delegato (UE) 2016/1149 del 15 aprile 2016, dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione UE 2016/1150 del 15 aprile 2016 e del decreto ministeriale n. 1411 del 3 marzo 2017, con il presente atto vengono stabilite le determinazioni per l'applicazione della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti (di seguito 'misura'), e individuati i criteri di priorità da applicare alle domande di sostegno e la loro ponderazione. La misura è finalizzata ad aumentare la competitività dei produttori di vino.

2. Ambito di applicazione della misura

2.1 La misura si applica sull'intero territorio della Regione Toscana.

3. Beneficiari

3.1 Possono beneficiare dell'aiuto le persone fisiche o giuridiche titolari di una Unità Tecnico Economica (UTE) che conducono vigneti impiantati con varietà di uve da vino nonché coloro che detengono autorizzazioni al reimpianto valide. Può essere presentata una sola domanda di sostegno per ciascuna UTE. E' possibile, nel caso di un richiedente titolare di più UTE, presentare domanda di contributo riferita ad una determinata UTE a fronte di estirpazione di una superficie vitata collocata in altra UTE della stessa azienda. Tale casistica è equiparata ad intervento effettuato con autorizzazione all'impianto iscritta nel Registro delle autorizzazioni.

3.2 Possono beneficiare dell'aiuto anche coloro che, a fronte di una estirpazione già effettuata e comunicata, anche contestualmente alla domanda di aiuto, non risultano ancora titolari della autorizzazione al reimpianto.

3.3 Non sono ammissibili le operazioni di ristrutturazione e riconversione vigneti realizzate con autorizzazioni al reimpianto derivanti dalla conversione dei diritti di reimpianto acquisiti a seguito di trasferimento, con autorizzazioni provenienti dalla conversione dei diritti di reimpianto derivanti dalla Riserva regionale dei diritti, e con autorizzazioni per i nuovi impianti di cui all'articolo 64 del Regolamento (UE) 1308/2013.

4. Varietà di vite, forme di allevamento e densità di impianto

4.1 Le varietà di uve da vino utilizzate nelle operazioni di riconversione e ristrutturazione devono essere quelle comprese tra le varietà riconosciute idonee alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana.

4.2 Non vi sono limitazioni per quanto riguarda le forme di allevamento.

4.3 I vigneti oggetto del sostegno devono avere un minimo di 3.300 ceppi per ettaro (3.000 in caso di sovrainnesto). Gli interventi di reimpianto sono ammissibili se il vigneto viene realizzato con densità pari o superiore a 3.300 ceppi/ettaro.

4.4 Gli interventi di sovrainnesto sono ammissibili se riferiti a superfici vitate geograficamente individuabili, di età pari o inferiore a 15 anni e purché l'intervento riguardi almeno il 70 per cento dei ceppi effettivamente esistenti sulla superficie individuata geograficamente.

4.5 Le operazioni di miglioramento delle tecniche di gestione del vigneto, sono ammissibili se riferite a superfici vitate geograficamente individuabili e finalizzate a garantire una gestione più razionale dell'intera superficie vitata individuata geograficamente.

5. Superficie minima

5.1 La superficie minima oggetto della misura ammessa a beneficiare dell'aiuto è fissata per ciascuna domanda in 0,5 ettari per UTE. Per le UTE che, al momento della presentazione della domanda, hanno una superficie vitata pari o inferiore a 1 ettaro, la superficie minima di intervento è fissata in 0,3 ettari.

5.2 Per gli interventi realizzati nelle zone di produzione dei vini a denominazione di origine protetta Candia dei Colli Apuani, Colli di Luni, Ansonica Costa dell'Argentario (limitatamente al comune di Monte Argentario), Elba, non ché nel territorio delle isole toscane, la superficie minima di intervento è pari a 0,25 ettari per UTE.

5.3 La superficie oggetto dell'intervento viene calcolata con riferimento a tutte le azioni presenti nella domanda di sostegno.

6. Attività e azioni ammissibili

6.1 Le attività e le azioni ammissibili sono le seguenti:
a) Attività di reimpianto per riconversione varietale e per ristrutturazione, compresa la ricollocazione:
Azioni relative alla realizzazione dell'impianto viticolo riferite alla estirpazione:

1. estirpazione dell'impianto viticolo
2. rimozione delle strutture di supporto (sostegni) e smaltimento
3. raccolta e trasporto dei ceppi, radici e altri residui vegetali

Azioni relative alla preparazione del terreno dell'impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito:

4. analisi del suolo
5. rimozione delle pietre dal suolo (spietramento)
6. lavorazione profonda (rippatura, scasso)
7. aratura, erpicatura, fresatura
8. trattamenti antiparassitari e diserbo
9. concimazione organica e minerale

Azioni relative alla realizzazione dell'impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito:

10. squadro dell'impianto
11. realizzazione dell'impianto viticolo (lavoro di messa a dimora del materiale vegetale

12. messa in opera delle strutture di supporto (sostegni)
13. acquisto dei materiali necessari per la realizzazione dell'impianto viticolo (barbatelle innestate, elementi per il fissaggio delle strutture di sostegno (ancore), tondini di ferro, filo di acciaio, tendifilo, legacci per pianta e tutto quanto necessario.

Azioni relative collegate all'istallazione del sistema irriguo di soccorso:

14. installazione dell'impianto di irrigazione del vigneto

b) Attività di riconversione varietale per sovrainnesto:

Azioni relative al sovrainnesto

15. taglio
16. innesto / reinnesto
17. acquisto dei materiali necessari per la realizzazione dell'innesto, legacci per pianta e tutto quanto necessario

c) Attività di miglioramento delle tecniche di gestione dell'impianto viticolo :

Azioni relative alla modifica della pendenza / livello dell'impianto viticolo:

18. modifica del profilo del terreno
19. livellamento del suolo
20. trasformazione e ricostituzione dell'impianto viticolo per permettere l'accesso diretto delle macchine

Azioni relative a terrazze, ciglioni e muri a retta:

21. messa in opera, ricostruzione o distruzione di terrazzo, con o senza muri di pietra compresa la conversione dei piani di raccordo dei terrazzi al servizio del vigneto

Azioni relative alle tecniche di impianto nell'impianto viticolo ristrutturato:

22. modificazioni delle strutture di supporto (sostegni)
23. cambio della forma di allevamento

Azioni relative all'istallazione del sistema irriguo di soccorso:

24. installazione dell'impianto di irrigazione del vigneto

6.2. **Attività non ammissibili**

Ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1149/2016 i seguenti costi non sono ammissibili:

a) normale gestione del vigneto
b) protezione contro i danni arrecati da selvaggina, uccelli o grandine
c) costruzione di frangivento e muri di protezione
d) strade carrozzabili ed elevatori
e) acquisto di veicoli agricoli.

6.3 Ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1308/2013, non costituisce attività riconducibile alla misura e non beneficia di aiuto il rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale né la normale attività di gestione delle superfici vitate. Per rinnovo normale del vigneto si intende il reimpianto del vigneto sulla stessa superficie, con la stessa varietà di uva da vino e secondo la stessa forma di allevamento o sesto di impianto quando il vigneto è giunto al termine ciclo di vita produttiva naturale. Non sono finanziabili gli interventi realizzati su "superfici vitate abbandonate" , così' come definite alla lettera d), paragrafo 1, articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017.

6.4 Non sono ammessi a finanziamento gli interventi che prevedono l'utilizzo di paloneria di sostegno in cemento nonché le azioni non ammissibili riportate nell'allegato II al Decreto ministeriale 1411 del 3 marzo 2017.

6.5 Sono ammesse le spese tecniche e/o di progettazione nei limiti di seguito indicati:

- 7% sul totale della spesa ammessa (al netto delle spese tecniche e/o progettazione) per progetti pari o inferiori a euro 100.000,00 di spesa ammessa;
-superati i 100.000,00 euro di spesa ammessa, la percentuale da applicarsi alla parte eccedente i 100.000,00 euro è pari al 5% sul totale delle voci di spesa ammessa (al netto delle spese tecniche e/o progettazione).

6.6 Le spese tecniche e/o di progettazione sono ammesse purché giustificate da adeguata documentazione di spesa.

7. Periodo di realizzazione delle attività

7.1 Le attività oggetto di aiuto devono essere realizzate al massimo entro 3 anni dalla data di finanziabilità della domanda di aiuto, e comunque non oltre la validità dell'autorizzazione al reimpianto. salvo giustificate proroghe a fronte di cause di forza maggiore o circostanze eccezionali di cui al comma 2 dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e di cui al comma 5, lettere a) e b) dell'articolo 26 del Regolamento (UE) 2016/1150.

7.2 Artea procede alla liquidazione del saldo del contributo previa verifica dei costi sostenuti per la realizzazione di ciascuna azione, sulla base del prezzario regionale.

8. Modalità di concessione del contributo

8.1 La concessione del contributo avviene esclusivamente con il pagamento anticipato del sostegno pari all'80% del contributo ammesso, cui segue il pagamento del saldo (restante 20%).

9. Limite massimo di contributo ammesso

9.1 Il contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti è erogato nel limite del 50% dei costi effettivamente sostenuti (incluse le spese tecniche e/o progettazione), fino al raggiungimento di un importo massimo di contributo pari a 16.000 euro ad ettaro. Nel caso in cui le richieste presentate superino del 50% le risorse destinate alla misura, il contributo massimo è di 14.000 euro ad ettaro.

9.2 La compensazione per le perdite di reddito è pari a 3.000 euro ad ettaro, calcolato sulla base dei criteri definiti dal decreto direttoriale del Mipaaf dell'8 marzo 2010 n. 2862. Non è riconosciuta alcuna compensazione per le perdite di reddito qualora l'intervento sia realizzato utilizzando autorizzazioni al reimpianto non provenienti dalle operazioni di ristrutturazione e riconversione o provenienti da altre UTE della stessa azienda oppure impiegando un'autorizzazione al reimpianto anticipato.

9.3 Al fine di sostenere la viticoltura in zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica, l'importo di cui al precedente punto 9.1 è elevato fino al raggiungimento di un importo massimo di contributo pari a 22.000 euro ad ettaro per gli interventi realizzati nelle piccole isole. In linea con quanto disposto nell'allegato II, lettera D), punto 6) del Regolamento Delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017, si definiscono "piccole" le isole con una superficie totale massima di 250 chilometri quadrati caratterizzate da vincoli strutturali o socioeconomici (isole dell'arcipelago toscano). I soggetti che beneficiano di tale aiuto, qualora insorga la necessità di modificare elementi caratterizzanti il paesaggio viticolo, si impegnano ad eseguire tali modifiche nel modo meno invasivo e più rispettoso possibile della tradizione locale, con la sola esclusione della forma di allevamento del vigneto.

9.4 Le spese eleggibili a finanziamento sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto ed entro la data di presentazione della domanda di saldo.

9.5 Qualora la dotazione nazionale per il finanziamento della misura a decorrere dall'esercizio finanziario 2020/2021, non sia sufficiente a garantire il pagamento dei saldi, gli importi richiesti a saldo verranno proporzionalmente ridotti.

9.6 Ai sensi del paragrafo 1, articolo 44 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016, la superficie vitata oggetto del sostegno è delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari. Alla misurazione della superficie vitata si applica il valore di tolleranza "cuscinetto" fissato in conformità all'articolo 38 paragrafo 2 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

9.7 In attuazione dell'articolo 45, comma 1 del Regolamento delegato 2016/1149, sono ammissibili al sostegno i lavori in economia sotto forma di prestazioni di lavoro per le quali non è stato effettuato alcun pagamento in denaro, attestato da fatture o documenti di valore probatorio equivalenti.

9.8 Sono ammissibili al sostegno come lavori in economia tutte le spese relative alle operazioni che possono essere attuate esclusivamente attraverso la fornitura di lavoro. In ogni caso, in attuazione dell'articolo 45, comma 3, lettera a) del Regolamento delegato 2016/1149, il totale del sostegno erogato per i lavori in economia non può essere superiore al sostegno erogato per tutte le altre voci di spesa messe insieme. Pertanto, le spese relative ai lavori in economia non possono rappresentare più della metà della spesa ammissibile.

10. Criteri di priorità e modalità di liquidazione del contributo

10.1 ARTEA attribuisce alle domande un punteggio calcolato sulla base dei criteri di priorità di seguito riportati:

A) criteri riferiti a particolari situazioni aziendali:	
A.1) Intervento realizzato nelle piccole isole di cui al precedente punto 9.3:	Punti 15
A.2) Interventi realizzati nelle zone di produzione delle seguenti denominazioni: Candia dei Colli Apuani, Colli di Luni, Ansonica Costa dell'Argentario (limitatamente al comune di Monte Argentario), Elba:	Punti 4
A.3) UTE con rapporto superficie vitata/SAU maggiore del 50%:	Punti 2

I punteggi A1, A2 e A3 sono cumulabili.

B) Criteri di priorità riferiti alla tipologia di richiedente:	
B.1) richiedente in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto nell'anagrafe regionale ai sensi della legge regionale 27 luglio 2017, n. 45 "Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola" e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 febbraio 2008, n. 6/R "Regolamento di attuazione del Capo II della legge regionale 27 luglio 2017, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola)". Il punteggio non è attribuibile al richiedente che al momento della presentazione della domanda sia iscritto provvisoriamente:	Punti 5
B.2) richiedente con età non superiore a 40 anni (non ha ancora compiuto 41 anni di età):	Punti 2

Nel caso di società, per l'attribuzione dei punteggi di cui alla lettera B2) si fa riferimento al legale rappresentante, ad eccezione della società semplice per la quale si fa riferimento al soggetto firmatario della domanda.

I punteggi B1 e B2 sono cumulabili.

10.2 I requisiti di priorità devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di aiuto.

10.3 A parità di punteggio di priorità, è data la precedenza al richiedente più giovane alla data di chiusura del bando. Nel caso in cui il richiedente sia una società di persone o di capitali, si fa riferimento all'età del legale rappresentante; per la società semplice si fa riferimento all'età del soggetto firmatario della domanda.

10.4 ARTEA dispone le domande di aiuto ammissibili in ordine decrescente sulla base del punteggio attribuito.

10.5 ARTEA utilizza i fondi disponibili prioritariamente per le domande di saldo, disposte secondo l'ordine di presentazione della domanda, qualora le risorse assegnate non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute.

10.6 Il finanziamento viene concesso fino ad esaurimento dei fondi disponibili. Il beneficiario posizionato all'ultimo posto nella graduatoria viene liquidato sulla base della quota finanziaria disponibile. Compatibilmente con le tempistiche e le proprie capacità istruttorie, ARTEA procede inoltre al finanziamento di eventuali ulteriori beneficiari ammissibili in presenza di successive economie e riassegnazioni di fondi a livello regionale e nazionale.

10.7 La presentazione della domanda di saldo è subordinata all'iscrizione della superficie vitata oggetto di aiuto nello schedario viticolo conformemente alla normativa sul potenziale viticolo. Tale superficie deve risultare idonea alla produzione di vino a denominazione di origine protetta o ad indicazione geografica protetta.

11. Vincoli

11.1 Alle superfici vitate oggetto di sostegno, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante "disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio". Pertanto tali superfici devono mantenere la loro destinazione per almeno 5 anni dal pagamento finale al beneficiario, ed essere oggetto di coltivazione ordinaria, pena la restituzione del sostegno percepito.

11.2 Secondo quanto disposto al Capo I, articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto ministeriale 17 gennaio 2019 (Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale), i beneficiari della misura sono tenuti a rispettare nella loro azienda gli obblighi derivanti dalla condizionalità nei tre anni che decorrono dal primo gennaio dell'anno successivo all'anno civile in cui è stato concesso il primo pagamento di cui al Regolamento (UE) n.1308/2013.

11.3 I vincoli di cui al precedente punto 11.1 sono trasferiti dal soggetto cedente al soggetto subentrante, in caso di cambio di conduzione della superficie vitata.